



Prot. N. HEPV30_2023_PEC_00003

Destinatari in allegato

Oggetto: [ID: 7836] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del l'art .23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "13B" sito in Brindisi (BR), della potenza nominale pari a 7,5 MW e potenza installabile pari a 10,124 MWp con relativo collegamento alla rete di distribuzione tramite due nuovi punti di connessione derivati in antenna dalla nuova cabina primaria di Cellino San Marco (BR) anch'essa derivata in antenna dalla nuova Stazione Elettrica 380/150 kV di Cellino San Marco(BR).

Controdeduzioni al Parere del Comune di Brindisi prot. 8598 del 26/01/2023.

Il parere reso dal Comune di Brindisi non è solo in contrasto con la vigente normativa nazionale ed eurounitaria in *subiecta materia* ma è, prima di tutto, contraddittorio ed autoconfutantesi.

Si legge, infatti, nel parere, che il progetto proposto da HEPV30 “*non può qualificarsi quale agrifotovoltaico*” in quanto il locale PRG prevederebbe su quella porzione di territorio esclusivamente l’esercizio di “*attività industriali connesse con l’agricoltura*” e, perciò, essendo la società proponente carente del requisito soggettivo di “*impresa agricola*” l’impianto da essa progettato dovrebbe automaticamente essere qualificato come “*impianto fotovoltaico a terra*”. Non è chi non veda la palese – e imbarazzante – confusione tra requisiti oggettivi e requisiti soggettivi implicati in una valutazione qui incoerente e fuorviante. E in effetti, del tutto apoditticamente il Comune di Brindisi fa discendere le caratteristiche oggettive dell’impianto (agrivoltaico o fotovoltaico a terra) non da un’analisi specifica e compiuta delle stesse (distanza tra i pannelli, coesistenza agricoltura e produzione di energia pulita, tipologia di coltivazione prevista ecc.), bensì dalla sussistenza di un requisito soggettivo, l’essere o meno il soggetto proponente un imprenditore agricolo, del tutto avulso da una imparziale valutazione della tipologia dell’ impianto in questione, requisito, tra l’altro, assolutamente non richiesto dalla legge per la progettazione e realizzazione di impianti agrivoltaici.

Da tale punto di vista – ed è questa la seconda obiezione al parere sfavorevole del Comune - nessuna disposizione delle Linee Guida Ministeriali sull’agrivoltaico del 2022 né alcuna disposizione del PNRR o disposizione contenuta nel D.lgs. 199/2021 impone come requisito soggettivo per la realizzazione di impianti agrivoltaici la qualifica di “*imprenditore agricolo*”. D’altra parte, se così fosse, verrebbe ribaltata la stessa ‘ratio’ del raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica e di riduzione di emissioni di CO2 stabiliti nella legislazione europea e statale. Affidare alle sole imprese agricole l’impulso per la realizzazione di impianti agrivoltaici utility scale non garantirebbe a priori l’autosufficienza energetica che pure costituisce uno degli obiettivi primari del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

È evidente come il Comune non ancora il proprio parere sfavorevole al dato oggettivo dell’impianto agrivoltaico proposto, di cui pure non può fare a meno di elencare i tratti salienti e precipui del tutto in linea con la normativa vigente. Anche perché emerge con chiarezza che l’impianto progettato da HEPV30 costituisce e realizza proprio quel connubio tra “*attività industriale*” e “*attività agricola*” che lo stesso Comune richiede quale requisito oggettivo per poter esercitare l’impresa in quella frazione di suolo agricolo.

Da ultimo va poi fatta una precisazione in punto di stretto diritto vigente in ordine alla potestà regolamentare e normativa dei Comuni in materia.

Ricorre, in tal senso, il difetto assoluto di attribuzione del Comune di Brindisi in ordine all'individuazione delle zone idonee e quelle inidonee all'installazione di specifici impianti agrivoltaici.

Ineccepibile, sotto tale punto di vista, la recentissima sentenza del Tar Sicilia Palermo, in cui si statuisce che *"I Comuni in generale e i Comuni della Regione Siciliana non possono precludere l'installazione di impianti fotovoltaici in verde agricolo in ragione della mera destinazione del sito e non possono farlo, comunque, avvalendosi dell'ordinaria potestà regolamentare locale. I Comuni possono adottare regolamenti soltanto nelle materie di propria competenza (v. art. 117 Cost. e art. 7 D.Lgs. n. 267 del 2000); il relativo potere è attribuito alle Regioni le quali, in tale ambito, scontano, peraltro, specifici limiti stabiliti dalla Linee guida statali del 10 settembre 2010, da leggersi oggi, in parte qua, alla luce del D.Lgs. n. 199 del 2021."* (così testualmente Tar Sicilia Palermo, Sez. II, sent. 2 febbraio 2023, n. 299).

Infatti, il D.Lgs. n. 387 del 2003 e le linee guida approvate con D.M. 10 settembre 2010, si rivolgono nella loro "interezza" alle sole Regioni (Corte cost., sentenza n. 224 del 2012, 4.2.), e non certo ai Comuni.

Orbene, l'art. 12, comma 7 D.Lgs. n. 387 del 2003 prevede che "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici" e che "Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale ...". In attuazione di tale disciplina, le Linee guida stabiliscono che "le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti" (paragrafo 17.1), avvalendosi dell'iter procedimentale di seguito indicato. La Regione deve, dunque, compiere "un'apposita istruttoria, avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale" (paragrafo 17.1 Linee guida).

All'esito di tale istruttoria, la Regione procede ad indicare, nell'atto di pianificazione, la non idoneità di ciascuna area "in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti", motivando le incompatibilità con riferimento agli obiettivi di protezione perseguiti dalle disposizioni, che sono state individuate tramite la ricognizione effettuata sulla scorta dell'art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 387 del 2003.

A sua volta, l'art. 20 D.Lgs. n. 199 del 2021, sempre con riguardo alle sole Regioni, stabilisce, per quanto qui di interesse, che "... Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee".

Dal quadro normativo sopra tratteggiato si inferisce una rilevante implicazione sostanziale riguardante l'assetto ordinamentale che va applicato alla vicenda di cui è causa, ovverossia che i Comuni sono del tutto estranei all'attività di pianificazione sia sulla base delle linee guida, sia sulla base del D.lgs. n. 199/2021 (cfr. la puntuale statuizione del Tar Sicilia Palermo sent. 299/2023, cit., p.to 12.1 in diritto).

In ragione di ciò non si può non concludere con quanto già affermato dal Giudice amministrativo: *“Tale complessivo assetto - che attiene ai poteri delle regioni e non degli enti locali territoriali – non può che far concludere per il difetto di attribuzioni dei comuni (anche) della Regione Siciliana, con la conseguente declaratoria di nullità del regolamento impugnato (v. secondo motivo di ricorso) e annullamento del correlato diniego che su detto regolamento si fonda”* (Tar Sicilia Palermo sent. 299/2023, cit., p.to 13 in diritto).

Tale conclusione non può che estendersi a quanto stabilito dal PRG del Comune di Brindisi.

A ciò si aggiungano le considerazioni che seguono derivanti dall'applicazione pedissequa della normativa statale ed eurounitaria vigenti.

Il progetto di impianto agrivoltaico di cui si discute è strategico per il raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed eurounitari, di massima diffusione di produzione di energia da fonte rinnovabile, come previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e costituisce un intervento "di pubblica utilità", nonché "indifferibile ed urgente" (ex [art. 12](#), comma 1, del [D.Lgs. n. 387 del 2003](#) e [art. 7-bis](#), comma 2-bis, del [D.Lgs. n. 152 del 2006](#)).

La produzione di energia da impianti come quello in argomento è finalizzata al perseguimento dello sviluppo sostenibile e alla transizione ecologica (ex plurimis, [Corte cost., sentenza n. 177 del 30 luglio 2021](#)).

La localizzazione del progetto non intercetta vincoli paesaggistici né archeologici, trattandosi di un sito mai qualificato come non idoneo dal [D.M. 10 settembre 2010](#) (c.d. "Linee Guida").

Il progetto si inserisce in un contesto fortemente antropizzato, privo di colture di pregio, con la conseguenza che l'intervento e le relative misure di mitigazione e compensazione ambientale, lungi dal compromettere l'area, contribuirebbero a riqualificarla.

Il progetto, in linea con la normativa di riferimento e le più recenti tendenze regolamentari ([D.M. 10 settembre 2010](#), PNRR, [D.L. n. 77 del 2021](#), [D.G.R. n. 400 del 15.3.2021](#) Delib.G.R. 15/03/2021, n. 400 - Puglia, [D.G.R. n. 1424/2018](#)), coniuga l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili con l'attività agricola.

La natura agrivoltaica del progetto è dirimente anche alla luce di una recente giurisprudenza che ha annullato analoghi dinieghi assunti sulla base di un'errata assimilazione dell'agrivoltaico al fotovoltaico (cfr.: [T.a.r. Puglia Bari II, sent. n. 568/2022](#); [T.a.r. Puglia Lecce, sentenze nn. 586/22, 1267/22, 1583/22, 1584/22, 1585/22, 1586/22, 1799/22](#)).


Appare, altresì, rilevante una recente pronuncia cautelare con cui il Consiglio di Stato ha valorizzato l'idoneità ex lege dell'area di impianto e l'assenza di vincoli, confermando in sede cautelare l'orientamento espresso da questo T.a.r. (cfr.: Cons. Stato, ord. n. 5480/2022).

Assume rilievo anche il [Regolamento U.E. n. 2577/2022](#) che ha qualificato gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di interesse pubblico prevalente, di guisa che gli atti gravati non appaiono congruamente motivati, non sussistendo alcuna ragione per ritenere sussistenti profili di incompatibilità ambientale o paesaggistica, in assenza di espressi vincoli.

Con Osservanza

Trento, 16 ottobre 2023

HEPV30 S.R.L.
(Riccardo Ricci)



E p.c.

Elenco indirizzi

Al Comune di Brindisi
IX-Ripartizione Assetto del Territorio
Sezione Urbanistica
PEC: ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali (VA)
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 - Roma
PEC: VA@pec.mite.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Al Ministero della cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità
urbana -
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Brindisi
provincia@pec.provincia.brindisi.it

Al Comune di Cellino San Marco (BR)
protocollo.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it